CAPITOLI STABILITI

Dall' Illustriss. & Eccellentiss. Sig.

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA:

Dessunti dall' antiche Leggi in tale proposito

Per la continuatione, rinovatione, e riforma delle Fraterne de Poveri in ciascuna Contrada di questa Città.

Approbati dal Decreto dell'

ECCELLENTISSIMO SENATO

28. Giugno 1731.



Stampati per Z. Antonio, & Almorò Pinelli, Stampatori Ducali.

Adì 9. Giugno 1731.

DALL'Anno 1724. in quà hà la Sapienza, e Prudenza Pubblica con più suoi Decreti, e con particolare impegno di sua Carità inculcato, che introdursi dovessero le Fraterne Secolari de Poveri anche in quelle Contrade, nelle quali si sono trovate mancare, siccome v'erano una volta, e di edificazione insieme, e di sollievo à Poveri riuscivano.

Con quanto s'è fatto in tutto questo corso di tempo, senza mai levar mano dal piantarle, e coltivarle, e sortito bensì di vederle in tutte esse Contrade introdotte di nome; mà in pochissime d'effetto, e certamente perchè, per l'inscienza delle buone, e Sante Leggi, le quali erano all'ora, che non v'erano le Fraterne, non vengono ora, che vi sono, con opportuno Zelo guidate, nè da quel Santo fine, cui indrizzate furono, dirette.

Intendendo per tanto gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori, e Proveditori alla Sanità, doppò aver lasciato sin'ora in libertà il Consiglio, d'indicare qual sia in tale materia il precetto, e con l'uno, e con l'altro alla sua perfezione condurre negozio così importante, diligentemente esaminate in prima le Leggi tutte, quali doppo l'aureo, e Santissimo Decreto 1529. 3. Aprile sono emanate, senza derogar à veruna d'esse, anzi a quelle maggior vigore aggiungendo, con l'auttorità loro demandata in tale proposito, pari à quella, che tengono nelle cose del morbo, e libera à prendere tutti quei provedimenti, che di giorno in giorno occorressero, hanno ordinato, che à guisa di ciò, che fù pratticato negl'Anni 1544., e 1677. siano ridotte in Capitoli le incombenze di tali Fraterne, acciò riconoscano la propria dignità; e la cooperazione, quale vengono ad avere in una cosa di particolar culto del Signor Iddio, & insieme di Pubblico decoro; & affinche raccolto in una sola completa Terminazione tutto ciò, che

le medesime concerne l'uniformità della Legge produca quella uniformità d'esecuzione, che rendesi sommamente necessaria, e quelle d'esse, quali non fossero ben incaminate, abbino avanti gl'occhi una retta norma del metodo, che tener devono; l'altre già stabilite, e risorte, giunger possano con tal mezo alla loro perfezione.

A ciò fare si sono particolarmente Sue Eccellenze indotte dalle osservazioni fatte, non avere sortito l'effetto, che ragionevolmente riportare doveva l'intenzione avutasi da Precessori, nell'aver lasciate in libertà esse Fraterne di formarsi ciascuna quelle regole a se credute più confacenti; mentre molte si sono arrestate alla sola assistenza degl' Infermi; altre hanno accumunato à Religiosi quella parte di peso, che esser deve tutto de Secolari; e buona parte de Pievani non s'è presa maggior pena, che quella di trascrivere li Capitoli già approvati d'alcun'altra Fraterna per semplice insegna della loro.

Nel nome dunque di Dio Signore, per solo onore, e gloria sua, e per decoro di questa Religiosissima, e ben ordinata Republica sia stabilmente deliberato.

I.

Che in ogni, e cadauna Contrada di questa Città vi sia una Fraterna Secolare de Poveri, la quale abbia cura di tutti li bisogni de Poveri d'essa, & amministrando fedelmente le Elemosine, quali venissero dalla Pietà de Fedeli somministrate, così le rendite, e qualunque altro provento fosse stato, ò venisse à Poveri di Contrada lasciato, li soccora in ogni loro necessità.

II.

Che à tale oggetto ogn' Anno nelle Feste di Natale debbano li Rev: Pievani, Capellani, ò Curati di ciascuna Contrada invitare, e convocare li loro Parocchiani ad un Capitolo, in cui à Bossoli, e Ballotte siano eletti

eletti dall'Ordine de Patritij, Cittadini, e Beneſtanti cinque ſoggetti Secolari, per pietà, per fortune, e per coſtumi li più eſemplari della Contrada; due de quali in figura di Preſidenti, due di Viſitadori, & uno di Caſſiere, inſieme con eſso Rev: Pievano, Capellano, ò Curato, che s'intenderà Preſidente perpetuo, aver debbano la direzione della Fraterna per quell'Anno.

Ommettendo li medeſimi di far al tempo ſudetto una tale Convocazione, debba queſta eſser fatta nel ſuſseguente Gennaro da Confratelli della Scuola del Venerabile di ciaſcuna Contrada immancabilmente.

Non s'intenderanno eſenti da queſto obligo quelle Contrade, quali non aveſsero Poveri, dovendo da tutte indiſtintamente eſser fatto lo ſteſso; mentre li Dirrettori di quelle Fraterne, quali non averanno Poveri, s'intenderanno con quelli della Contrada più vicina, porgendo a medeſimi le Elemoſine, quali raccoglieranno.

I I I.

Seguita che ſarà nell'uno, ò nell'altro modo la ſudetta ellezione, doverà eſsere portata Copia d'eſsa a queſto Magiſtrato, e gli elletti doveranno acettare il carico ſotto à quelle pene, che a loro Eccellenze pareranno; ſiccome viene ſtatuito dal Decreto dell'Eccellentiſs. Senato 1628. 20. Febraro; potendo, quelli aveſsero legitime cauſe venir diſpenſati dal Magiſtrato iſteſso in quel modo, che al medeſimo parerà.

Ogn'Anno perpetuamente a tempi ſudetti doveranno eſse Cariche eſser cambiate, e sè in tall' una Contrada per ſcarſezza di ſoggetti foſse d'vopo, che quelli aveſſero eſercitata un'incombenza paſsaſsero ad un'altra nell'Anno ſuſseguente doverà eſser ricercata in ciò la particolar approvazione del Magiſtrato.

I V.

La prima cura di detti eletti, e principalmente delli Preſidenti, ſarà quella di fare, uniti al Preſidente per-

petuo una esatta descrizione de Poveri di Contrada; nella quale doveranno esser compresi quelli, quali fossero attualmente Poveri, & in istato di non poter vivere altrimenti, sè non sovvenuti dall'altrui Elemosine.

E questa descrizione doverà esser fatta con scrupolosa integrità per coscienza, e con giuramento; divisa in quattro Classi, di Poveri Vergognosi, Infermi, Invalidi, e Mendicanti, ponendo il nome del Capo di famiglia; il numero de Figlioli, che vi fosero con distinzione del sesso, e dell'età di ciascuno, e con la specificazione se abbiano, ò non abbiano impiego.

V.

Con l'occasione di questa descrizione (dall'esattezza, e pontualità della quale siano avvertiti li Dirrettori di esse Fraterne dipendere in gran parte la sussistenza delle medesime) doveranno esser presi in nota tutti li Questuenti, che vi fosero in ciascuna Contrada, e così pure gli Affittaletti, per colpa de quali s'annidano in questa Città li Forastieri, che perciò non doveranno mai nel numero de Poveri venire dalle Fraterne considerati, e sì degl'uni, come degl'altri doveranno esser fatte due note separate, perchè rispetto agl'uni possa essere proveduto, come si dirà; rispetto agli altri possano essere esequite le Leggi in tale proposito contro quelli, quali non si fosero dati in nota, e particolarmente quelle de dì 7. Giugno 1719. 23. Luglio, e 13. Gennaro 1726. Dovendo, in caso di contrafazione, essere fiscati tutti li Letti, e Mobili, quali si troveranno nelle Case d'essi Affittaletti, & applicarsi quelli, che meritassero di non essere abbruggiati, alli più poveri di quella Contrada.

V I.

E questa descrizione, e queste note ogn'Anno inalterabilmente nel Febraro doveranno esser portate al Magistra-

gistrato da Presidenti perpetui in persona, acciò con tal' occasione abbino à riferire, come vadano le cose della loro Fraterna, e possa venire rimediato à disordini, quali invalessero; restando espressamente proibito, che doppò la presentazione in Officio della sudetta descrizione, non possa essere ricevuto in Fraterna alcun Povero, quale venisse ad abitare da novo in quella Contrada, se non porterà un Bollettino della Contrada da cui sarà partito d'esser stato ascritto alla Fraterna d'essa, e se non con ordine di questo Magistrato.

V I I.

La seconda cura di detti Dirrettori esser dovrà quella di rinvenire li mezi tutti, co' quali sufragar possano li bisogni de loro Poveri.

Per primo quella di tirare à sè per ogni modo, e massime con quello d'una retta amministrazione le Elemosine de Fedeli; acciò, medianti esse Fraterne, vengano ad accollare in sollievo de Poveri Comparocchiani, verso quali, come più prossimi, corre un più stretto riguardo, quelle, le quali da medesimi dispensate, passano alle mani indistintamente del vero, e del finto Povero.

Per questo subito eletti si porteranno col Presidente perpetuo in quel maggior numero, che potranno alle Case, & alle Botteghe di tutti li Benestanti di Contrada, e li ricercheranno d'una volontaria tassa per quell' Anno à beneficio de Poveri, al tempo di riscuotere la quale personalmente ritorneranno.

Per secondo faranno esponere nella Chiesa Parochiale in vicinanza delle Pillelle dell' Acqua Santa, e similmente in ogn' altra Chiesa, e Capella, che fosse sotto quella Contrada, una, ò più Casselle con questa iscrizione in Caratteri grandi -- Per li Poveri della Fraterna di Contrada.

Manderanno attorno alle Messe tutte con la Cassella del Venerabile quella altresì per detti Poveri della Fra-

terna ogni giorno, & una terza nè manderanno in giro à tutte le Case della Contrada nel Venerdì, ò in qual altro giorno parerà loro più acconcio di ciascuna Settimana, per le quali Cerche doveranno esser scielte sopra tutto persone dabbene col minor possibile agravio; Dovendo in oltre esser eletto un Povero di Fraterna, quello, che sarà creduto à ciò più idoneo per andar con un Sacco à cercar il Pane, anch'esso per Contrada.

Tutte queste Casselle aver doveranno trè Chiavi diverse; una delle quali sarà tenuta dal Rev: Presidente perpetuo; l'altra dà uno delli due Presidenti Secolari; e la terza dal Cassiere; nè potranno esser mai aperte esse Casselle sè non con l'intervento di tutti, e trè; dovendo dal Cassiere alla presenza degli altri due esser dato credito in Libro alla Fraterna di tutto il Dinaro, che sì sarà trovato.

Il Pane poi, quale s'andasse raccogliendo per li Pori doverà esser consegnato al sudetto Rev: Presidente perpetuo, acciò lo ripartisca per coscienza trà le Famiglie più bisognose.

VIII.

La terza più seria, e più importante cura de Dirrettori di tali Fraterne, esser doverà quella d'indagare, e ricuperare ciò, che à beneficio de Poveri di Contrada potesse in qualunque tempo, e per qualunque modo essere stato disposto, onde torni in loro sovvenimento per adempimento delle volontà de Defonti, in disgravio delle coscienze de viventi.

Sin dall'Anno 1545. oltre al Monitorio di Scommunica emanato dalla Santa Sede contro quelli, quali non dassero esecuzione alli Legati ad Pias Causas, e particolarmente à quelli dà esser dispensati alli Poveri della Città, fù dà questo Magistrato, oltre alla restituzione del Capitale, ingionta la pena del quarto di più contro quelli, quali avessero carico di dispensar tali Legati per qualunque via, e sia chì, ch'esser si fosse, non eccet-

tuati

tuati Priori, Monasterij, Ospitali, ò altri, nè li avessero nel termine d'un Mese al Magistrato medesimo manifestati.

Allo stesso oggetto fù pure comandato con Religioso Decreto dell'Eccellentissimo Senato 1695. 16. Aprile, che fossero aperti tutti li Testamenti giacenti, ò sigillati della Cancellaria Inferiore, affine fossero esequiti li Legati Pij in essi contenuti.

E si sà di certo esservi in molte, e molte Contrade Casette lasciate per abitazione delli Poveri delle medesime, quali vengono altrimenti disposte dà quel, che vollero li Testatori; così pure esservi de Capitali, de Fondi, & altri Benefizij lasciati in altri tempi à Poveri delle Contrade, quali sono stati ò trascurati, ò usurpati, e vengono maliziosamente tenuti occulti.

Vi sono pure in diverse Contrade delle Grazie fondate per la Dotazione, e Monacazione delle Figliole più necessitose, come altresì delle dispense da farsi à certi tempi determinati; Patrimonij tutti de Poveri di Giesù Christo, li quali passano à pro di tutt'altri, che di quelli più n'abbisognano, e per quali furono destinati.

Per questo, non risvegliandosi le coscienze di quelli, che ingiustamente detengono, ò altrimenti dispongono di tali facoltà, dovera infervorarsi il Zelo de Dirrettori di dette Fraterne per redimere questi più rilevanti d'ogn'altro pietosissimi, e veri Fideicomissi; per riavere il possesso delle Rendite, e Stabili, riordinare la distributiva di dette Salutari Grazie, e restituire li legittimi loro ogetti alle sudette dispense, nel chè tutto doveranno prommettersi la più valida assistenza di questo Magistrato.

I X.

In relazione à ciò, e per esecuzione della Terminazione 1545. 15. Luglio tutti li Rev: Pievani, Capellani, Curati, e Capitoli di cadauna Contrada averanno obligo di manifestare li lasciti tutti quali fossero stati fatti

 à be-

à beneficio de Poveri della Città, e delle Contrade in qualunque tempo dando Copia de Punti de Teſtamenti, ò altre Carte, dà quali le medeſime dependeſsero; il che pure far doveranno li Priori, Moniſterii, Oſpitali, & altri.

Tutti li Nodari, quali aveſsero contezza d'alcun beneficio laſciato à Poveri della Città, ò delle Contrade ſaranno tenuti manifeſtarlo in queſto Magiſtrato, e ſiccome con il Decreto 1725. 12. Luglio, ſono ſtati eſpreſſamente incaricati nella facitura de Teſtamenti a riccordare à Teſtatori, oltre li quattro Oſpitali nominatamente eſse Fraterne de Poveri delle Contrade, così doveranno ciò eſequire, e portar al Magiſtrato di volta in volta al tempo della publicazione de Teſtamenti, li Punti d'eſsi concernenti li ſudetti Poveri.

E sè vi ſarà alcuno, quale ò dà antichi regiſtri, ò dà qual ſi voglia altro fonte poteſse derivar lume, è darlo al Magiſtrato di qualunqne occulto beneficio, che foſse ſtato diſpoſto in ſovvenimento de Poveri ſotto qual ſi ſia nome, ſarà fatto ricompenſar largamente dà quelle Fraterne, quali veniſsero à reſtar beneficate, anche coll'aſsegnamento vita durante del quarto di tutto ciò, che per tal cauſa verrà à rifonderſi in eſse.

X.

Tutto quel, che ſarà ſtato laſciato à Poveri, e non ſarà ſtato demandato privativamente alla diſtribuzione, ò de Rev: Pievani, ò d'altri, oppure non ſarà ſtato condizionato à qualche generale diſpenſa in certi deſtinati tempi dell'Anno, tutto doverà devolverſi all' amminiſtrazione delle Fraterne Secolari de Poveri delle Contrade, e tutto doverà eſsere riſservato per ſoccorerli nelle giornaliere loro indigenze, con tenere una diligentiſsima Caſsa à parte (quale d'Anno in Anno ſarà fatta rivedere dal Magiſtrato) di tutte le rendite, che foſse riuſcito ad eſse Fraterne riacquiſtare, ò chè veniſsero loro aſsegnate; dovendo ſervire di lume à quelli,

li, quali ſono incaricati di diſpenſe di qual ſi voglia natura à Poveri, non poter venir calcolati tali, sè non quelli, che ſaranno deſcritti nelle Fraterne, delle Contrade; il che servirà d' un altro ſtimolo a quelli, quali ſono incaricati farne la deſcrizione, per farla con tutta la più rigoroſa Giuſtizia.

X I.

Due altre ſorgenti hà ſcaturite à riſtoro di queſte Fraterne l'ineſauſta Carità Publica col Decreto 1529. 3. Aprile, e con l'altro 1583. 13. Gennaro.

Ordinò col primo, chè tutti li Monaſterij, Oſpitali, Prelati, Procuratori, & altri foſsero da queſto Magiſtrato invitati à ſoccorrere eſse Fraterne con le Elemoſine, de quali diſpongono; così pure, chè foſsero eccitate le Scuole Grandi, e Piccole d'ogni ſorte, chè vuol dire Sufragij, Congregazioni, & ogni altra pia Unione, à computare in conto di quelle buone opere, che più ſono accette al ſommo Iddio la Carità verſo de Poveri di dette Fraterne; al chè doverà intenderſi ſuplito con le preſenti ordinazioni; per devenire poi à quelle Reviſioni, quali con eſso Decreto ſono ſtate comandate in caſo illuminata la Carità degli amminiſtratori d' eſse Scole non ſi diſponeſse ultroneamente all'adempimento.

Preſcriſse col ſecondo, chè venendo a morte ſenza Eredi, e ſenza Teſtamento alcun Povero di quelli, quali ſono ſovvenuti dalla Caſsella, & Elemoſine della Contrada, tutte le Robe, e Dinari, che gli ſaranno trovati reſtino à beneficio de Poveri della Contrada, dove abiterà; dovendo le Robe eſser vendute con la preſenza d'uno de N. N. H H. Proveditori di queſto Magiſtrato, e d'uno de Deputati delle Contrade, & il tratto d'eſse, così pure il Dinaro trovatogli eſser poſto nella Caſsella de Poveri di Contrada dà eſser diſpenſato à prò loro, e non d' alcun altro ſia chì ſi voglia, del che pure doveranno farne uſo venendo il caſo li Dirrettori delle Fraterne in vantaggio delle medeſime.

Con

XII.

Con tutti li ſudetti mezi, & altri, quali la Divina Miſericordia, e la Pietà ingegnoſa non mancheranno d' ampliare, dovendo venir ſufragate le neceſsità di que' Poveri quali hanno commune con li Benefattori il Sacro Fonte Batteſimale, la Menſa dell'Altare, e le Eſequie della Chieſa, unico ſarà il Metodo, con cui doverà eſser diſpoſto il Soldo, che dalle Cerche, dalle volontarie offerte, e dà qualunque altro de ſudetti fonti proveniſse.

Primieramente doverà ogni Contrada, che non lo aveſse, aver il ſuo Medico per gli Infermi, quali preferabilmente agl' altri eſser devono ſoccorſi, & il ſuo Chirurgo purre, con quel minor agravio, che ſarà poſsibile, potendo anche in ciò, riſpetto à quelli, quali intraprenderanno tali aſsiſtenze, entrare una viſta di Carità, per eccitamento di cui trovaſi aperta una copioſa Spizieria proviſta di tutto il biſognevole col ſolo oggetto de ſovvenire li Poveri Infermi.

Ogni volta dunque, che verrà il caſo d'alcun Infermo in Contrada, baſterà, chè il Medico, ò Chirurgo d'eſsa faccia una Fede giurata al Viſitadore, quale doverà portarſi immediatamente alla Viſita, e non ſolo gli accorderà l'Elemoſina, che conveniſse al di lui ſtato; mà farà oſservazione sè vi ſia chì lo aſsiſta, sè abbia le coſe neceſsarie per liberarſi preſto dal male, provedendole in caſo nè mancaſse, e deſtinando alcun Povero di Fraterna alla ſua cura in qualità d'Infermiere, dovendo in caſo d'Infermi poveri dà mali Incurabili eſserne portata la notizia à queſto Magiſtrato.

Per altro poi riſpetto à Poveri biſognoſi, ogni volta chè il Preſidente perpetuo, cui più d'ogn'altro eſser devono note le particolari anguſtie de ſuoi Parocchiani crederà per ſua coſcienza, che alcuno meriti d'eſsere ſoccorſo, rilaſcierà una Fede al Viſitadore, il quale col fondamento della medeſima ſi porterà alla Viſita, e rilaſcierà un Viglietto al Preſidente ſegnando la quantità

tà dell'Elemosina, che doverà darsegli. Il Presidente poi à vista d'esso Viglietto rilascierà al Cassiere un ordine di pagare ò la summa tratta fuori dal Visitatore, ò quella minore, che porteranno le forze della Fraterna, non dovendo mai il Cassiere dar fuori Soldo, senza l'ordine scritto d'uno delli due Presidenti Secolari.

Tutte queste Fedi, Viglietti, & Ordini doveranno essere stampati, e numerati. Il Visitadore col fondamento del Viglietto, che rilascierà al Presidente Secolare, doverà conservare presso di sè in Filza la Fede del Rev: Presidente perpetuo. Il Presidente Secolare metterà in Filza il Viglietto del Visitatore, in forza del quale rilascierà l'ordine di pagare al Cassiere, e questo conserverà in Filza l'Ordine medesimo, che esser doverà la sua cauzione; dovendo studiarsi il modo, chè li numeri di tutti esse Fedi, Viglietti, & Ordini si corrispondano trà di loro, affine anche di facilitare il fondo di Cassa dello Scosso, e Speso, quale doverà farsi ogni Mese con la sottoscrizione delli trè Presidenti, & il rendimento di Conto, quale ogn' Anno almeno al cambiarsi delle Cariche doverà esser fatto alla Fraterna, e Copia di cui doverà dal Presidente perpetuo insieme con le nuove Ellezioni essere presentata in Magistrato.

In somma dalla Coscienza del Rev: Presidente perpetuo dipenderà l'indicare il bisogno de veri Poveri, e da quella del Visitadore con l'oculare osservazione prescrivere le misure dell' Elemosina; dovendo sempre, per tutte l'altre spese, quali occorressero regolarsi il Cassiere con l'ordine di tutti due li Presidenti Secolari in iscritto.

XIII.

Tutte le sudette Stampe esser doveranno uniformi nella formula, e del seguente tenore; dovendo quelle del Presidente perpetuo, e del Medico, ò Chirurgo essere numerate alternativamente le prime col numero dispa-

dispari, col numero pari l'altre, e correre in una medesima Filza.

Formula della Fede del Medico, ò Chirurgo

Fraterna de Poveri.

N 2 di S.

FAccio Fede Io infrascritto con mio giuramento aver visitato . . . . . & averlo trovato infermo con febre, ò con . . . . . bisognoso d'aiuto.

Dalla Contrada sudetta li

Io . . . . . Medico, ò Chirurgo.

Formula della Fede del Rev: Presidente Perpetuo.

Fraterna Secolare de Poveri.

N 1 di S.

FAccio Fede per mia coscienza Io infrascritto, come merita esser visitata per istantaneo soccorso la persona di . . . . . abita in Corte, Calle, &c. Povero di nostra Fraterna.

Dalla Chiesa sudetta li

Io : . . . . primo Presidente Perpetuo.

Formula

Formula del Viglietto del Visitadore.

Signori Presidenti della Fraterna Secolare de Poveri.

N 1 di S.

STante la Fede da me posta in Filza al sudetto numero, hò visitata la persona di . . . Infermo, e bisognoso, e credo in anima mia convenirgli l'Elemosina per ora di L. . . dico Lire . . .

Dalla Casa del sudetto li

Io . . . . . . Visitadore.

Formula dell' Ordine de Presidenti al Cassiere.

Signor Cassier della Fraterna Secolare de Poveri.

N 1 di S.

COL fondamento della Visita da mè posta in Filza al numero sudetto pagherete à . . . . . Povero di nostra Fraterna L. . . dandovene credito, e conservando il presente in Filza per vostra cauzione.

Data li . . . . . da Noi Presidenti Secolari.

Io

Io

E baste-

E basterà, che l'ordine de Presidenti Secolari sia sottoscritto da un solo di essi, onde non abbia à dilungarsi alli angustiati il sovvenimento.

X I V.

Con tal Metodo non doveranno mai esser fatte Fedi, Visite, Ordini, e Pagamenti se non à quei Poveri, quali saranno descritti in Fraterna, il che sarà un terzo eccitamento à quelli hanno à farne la descrizione di procedere con tutta la occulatezza, acciò non venga disperso indebitamente quel che si studia ridurre, e congregare à prò de soli veri Poveri; per il chè, fatta chè sarà la descrizione istessa, e deputata per coscienza doverà esser disposta per Alfabetto, e nè doveranno aver una Copia per loro lume li Presidenti particolarmente, e li Visitadori.

Nè siccome in ciò, così neppure nel rilasciare le Fedi, & Ordini sudetti doverà aversi imaginabile soggezione degli Officij, ò preghi, quali venissero fatti, ò dà Clamori di quelli, e quelle, che hanno la miseria nella mala volontà anzi vedendosi invalso in alcune Fraterne l'abuso, chè molti, e molte pretendono d'aversi fatte le medesime livellarie; intendendo, che ogni Mese debba essere corrisposta loro quella reiterata Elemosina, che da tal un Visitadore con larga mano fù al principio accordata; sarà questo risolutamente levato; Dovendo restare in una pienissima libertà li Visitadori di fare quel, che sentiranno in anima loro, indipendenti non solo dall'esempio di quel, che fosse stato fatto dà Precessori, mà altresì dalle Fedi del Presidente perpetuo, e del Medico, quando dalle Visite opportunemente fatte non restassero in coscienza persuasi di rilasciare Viglietto di sorte.

XV.

Perchè non manchino tutti esſi mezi , la maſsima principal cura de Dirrettori di tali Fraterne esſere doverà quella d' invigilare ſopra tutto, & esiggere, che nelle Famiglie de Poveri ſi viva col Santo Timore di Dio, ſi iſtruiſcano li Figli nella Criſtiana Dottrina, ſi frequentino li Santiſsimi Sacramenti, e le Divozioni con ſtare lontani dalle Divine offeſe, acciò la Divina immancabile Miſericordia illumini la Carità de Fedeli à ſerbare le loro Elemoſine, e contribuirle al ſoſtenimento di dette Fraterne, per il che conſeguire ſaranno in libertà di preſcrivere tutto ciò crederanno più conferente.

Succederà à queſta quella di tener occupati li Poveri in quel Meſtier, che aveſsero, procurando loro Lavoro, & obbligando quelli, che non aveſsero Meſtiero, à imprenderne alcuno; conſiſtendo la perfezione della Carità Criſtiana nel cooperare, che tutti quelli, quali poſsano ſi ſoſtentino co' ſudori della loro fronte, non nel tenerli ozioſi, e marciti nell' infingardagine con larghi ſoccorſi.

Comanda il mentovato Decreto 1529. 3. Aprile, che ſi procuri da lavorare alle Vedove, che ſi eſortino le Abbadeſse de Monaſterij ad accettare delle Figliove de Poveri; che ſe nè mettano à ſervire in oneſte Caſe; che ſi obblighino li Capi delle Arti à ricevere per Garzoni li Figlioli di esſi, che sè nè faccino paſsare ſulle Pubbliche Navi per Mozzi: In ſomma, che ſiano occupati quelli, che ponno occuparſi, e ſoccorſi ſolamente quelli, che ſono incapaci di guadagnarſi il Vitto. Tutto ciò doverà eſser fatto, & accudito; & in ciò particolarmente prevalere doverà il Criſtiano fervore di dette Fraterne, affine ſradicata reſti quella malizioſa miſeria, che de ſommi mali è caggione, e dalle medeſime la vera Poverta riporti conforto, e non abbia fomento la mala volontà.

XVI.

X V I.

Con tale discernimento distribuite le Elemosine, sè in capo all'Anno sopravanzerà qualche summa doverà esser riservata per li bisogni maggiori di essi Poveri, sè venisse ad essere rilevante doverà procurarsi qualche Investita à Nome loro.

Se poi riuscissero le Elemosine stesse mancanti, non doverà per questo dalle Fraterne permettersi, che vadano indifferentemente questuando li Poveri loro commessi; mà scelti quelli, che troverannosi à ciò più addattati, veranno da Presidenti accompagnati al Magistrato con con una Fede loro, acciò possano esser muniti del Bollettone di quella Fraterna, di cui saranno, quale fù istituito col Proclama à stampa 21. Luglio 1729. e che potrà servir unicamente per stare alle Porte delle Chiese impunemente, non già per andar vagando per la Città, ò gittarsi sù Ponti, ò postarsi sulle Strade.

X V I I.

La Santa emulazione di queste Fraterne hà da produrre il grand' effetto sin ora inutilmente per più vie tentato, che soccorsi li Terrieri, espeller si possano li Questuanti Forestieri, contro quali sarà pubblicato il Bando più rigoroso, & esequite le pene più gravi, che siano state comminate, con risoluzione tale, e con esempij così vigorosi, onde si levi una volta l'indecente ingombro loro, e cessino d'usurpare quelle Elemosine, quali averanno preso un corso così salutare.

X V I I I.

Con le Terminazioni 28. Novembre 1726., 17. Maggio, e 3. Settembre 1727. è stata demandata alle Fraterne delle Contrade la cura de Pubblici Pozzi, e doveranno assumerla con tutto l'impegno, procurando, che l'Acqua non venga usurpata à Poveri da quelli sè

nè

nè servono per guadano facendoli perciò coprire occorrendo; chè in occasione d'escrescenze vengano immediatemente vuotati, sendo state somministrate à tale oggetto à ciascuna Contrada le sue Gorne, & assegnati à cadaun Pozzo li suoi Facchini, quali hanno anche l'obbligo di tener netti li Campi.

X I X.

Mà sè questa gran causa non viene trattata, e sostenuta dal Zelo de Rev: Pievani, Capellani, Curati, e da tutti li Religiosi, che guidan Anime, non può sè non di bel nuovo tornare al suo obbliotroppo sconvenevolmente però essendo causa tutta di Dio Signore, in una Citta così Religiosa, dove da tutte parti confluiscono stranieri Usurpatori ad insidiare quel Pane porto loro con troppa facilità, quale con Santa attenzione raccolto, e con provida economia distribuito saziar può la fame di tanti infelici, quali molto più ci appartengono.

Ad essi all'impegno del loro Carattere, e Ministero, tocca illuminare, & accendere li Cuori de Fedeli: insinuando loro, non per altro essere stato da Dio posto al Mondo il Povero, se non per iscoprire il Misericordioso; nè fatto per altro il Meschino, che per esercitare il Ricco; avendo egli stesso incaricato espressamente, e fatto cadauno responsabile à lui del prossimo affidatogli; Chè col mezo di queste Fraterne vengono li Divini dettami à restare adempiti, li quali avvertirono, chè esser deve ordinata in Noi la Carità; dichiarorono Beato quello, che intende sopra l'indigente, & il Povero, & incaricorono nel dispensare il beneficio à ben guardare, cui egli si fà. Chè per sentimento de Santi Padri è un gittarlo à Cani, e concorrere alla dispersione, & usurpo, che nè vien fatto l'esserne liberale cò finti Poveri; laddove è un investirlo à Dio, & assicurarsene il farlo cadere nel vero afflitto, & angustiato; Che dà Sacri Concilij desumesi tale esser

ſer ſtato dell' antica Eccleſiaſtica Diſciplina il contegno; accettato pure, & appoggiato dalle Leggi Secolari; Che ogni Eccleſiaſtico colle Rendite de ſuoi Beneficij, ogni Cittadino con le ſue induſtrie, e con le ſue fortune era obbligato alimentare il Povero, che aveſse più vicino con la ſteſsa abbondanza con cui alimentava la propria Famiglia; Chè il principale incarico, quale veniſse dato à Veſcovi nel far le Viſite delle loro Diocceſi ſi era quello d' inquirire sè andaſsero Queſtuanti attorno, e sè ciaſcuno al pari del ſuo procuraſse il ſoſtentamento del ſuo Povero.

Queſto è tutto quel più, che detterà loro la propria erudizione doveranno, e Parochi, e Religioſi inculcar di continuo à Parochiani loro, à tutti li Fedeli; farlo ripetere dà Pulpiti, ben imprimerlo nelle Confeſsioni, ſuggerirlo à Moribondi; riccordarlo in ogni divota occaſione, & in tutte promoverlo con rammentar queſte Fraterne della Carità Pubblica ordinate, dà più Pij, & accreditati ſoggetti delle Contrade dirette, per raccogliere quelle Elemoſine, parte de quali và malamente diſperſa, e verſarle in ſeno à quelli à quali più ſiamo tenuti.

S' intenda con ciò rinovato l' obbligo à ſudetti Preſidenti Perpetui ingionto col Decreto 1529. di raccomandar efficacemente dall' Altare ogni Feſta nella Meſsa Grande in ora del Vangello le Fraterne de Poveri di Contrada.

Tutti li Predicatori frà l' Anno, e nel corſo Quadrageſimale particolarmente due volte in Settimana almeno le raccomanderanno con l'efficacia maggiore, e nel far la ſolita Predica della Carità Chriſtiana con egual ardore à quello con cui ſogliono far l' invito per la Predica dell'Anime del Purgatorio, ordineranno una Cerca per le Fraterne de Poveri delle Contrade, il tratto della quale doverà eſser depoſitato in queſto Magiſtrato per eſser diſpoſto nelle Fraterne più copioſe de Poveri, e più ſcarſe d'aiuti.

X X.

Perchè poi dal canto del Magiſtrato non s'infievoliſca più, nè à tramontar abbia in alcun tempo Iſtituzione così Santa, mà sè nè eſiga una perpetua inalterabile oſservanza, e poſsa in ogni caſo la ſoggezione alle Leggi tenere riſvegliato quel Zelo, che non teneſsero abbaſtanza deſto la Fietà, la Religione, la Venerazione à quell'impegno, che così ſtretto hà preſo per li ſuoi Poveri Iddio Signore, ſino à condizionare la ſalvezza dell'Anime alla cura, quale averanno avuta nel nutrire gli Affamati, nel diſsettare li Sitibondi, nel veſtire li Nudi; ſia demandata all'Avocato Fiſcale Miniſtro permanente, e che dall'Anno 1724. in quà hà di continuo in eſsa verſato la ſopraintendenza anche di queſta materia, nella guiſa, chè gli fù demandata quella dell'iſtituzione delle Caſse del Bagatino di Sanità ſopra tutti li Monti di Sanità con non diſsimili oggetti in queſti ultimi tempi aperte.

Sarà di lui cura deſtinar in Archivio un Sito, in cui depoſitare le Ellezioni delle Cariche, le Deſcrizioni de Poveri, e li rendimenti di conto quali di Anno in Anno doveranno eſser fatte, e preſentate da queſte Fraterne, dovendo le Note de Queſtuanti Foreſtieri, e quelle degli Affittaletti eſsere come prima conſegnate al Nodaro dell'Officio, acciò da diverſi eccitamenti abbia occaſione di produrſi inceſsantemente la Materia iſteſsa alle iſpezioni de Succeſsori, & in ogni prima Riduzione del Decembre, doveranno eſser letti alla Banca li preſenti Capitoli, acciò, trovandolo opportuno, mandar poſsa per un Fante à ricordare à Rev: Pievani, Capellani, Curati, & à Guardiani delle Scuole del Venerabile l' obbligo loro, dovendo altresì nella prima Riduzione d' ogni Quareſima eſsere riferite alla Banca le Contrade tutte, quali foſsero in alcun diffetto, e quantunque lo ſpirito delle preſenti Ordinazioni tutte ſia derivato da quello, che ſomminiſtrò in diverſi tempi la Sapienza Pubblica, dove-

ranno

ranno nullameno eſsere raſegnate alla Suprema Approvazione dell' Eccellentiſsimo Senato, per eſsere poi date alla Stampa à lume univerſale; & ita, &c.

Dat. dal Magiſtrato alla Sanità li 9. Giugno 1731.

(*Michiel Moroſini Sopra Proveditor.*

(*Antonio Lando Proc. Sopra Proveditor.*

(*Angelo Lion Proveditor.*

(*Alviſe Venier Proveditor.*

(*Sebaſtian Molin Proveditor.*

Lionello Coſmi Nod.